



Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI  
*Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi*

## *Manovra di bilancio 2014*

*XVI - XVII*



## INDICE

Pag.

PREMESSA.....	3
INTRODUZIONE.....	4
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, n. 120 .....	5
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 .....	6

## **PREMESSA**

*La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

*Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

*In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.*

**INTRODUZIONE.** La manovra dei conti pubblici per il 2014 e per il triennio 2014-2016, in linea con quanto abbiamo registrato negli ultimi anni, non si compone più dell'ormai archiviato strumento della *legge finanziaria*. Al di là della sua "sostituzione" formale e contabile con la *legge di stabilità*, è ben noto che il risanamento dei conti pubblici non è più solo prerogativa di un unico strumento normativo, così come l'esame di provvedimenti aventi impatto sui conti pubblici e sull'economia non si limitano oramai alla sola tradizionale sessione di bilancio. Non che, negli scorsi anni, non ci fosse già la presenza nell'ordinamento di altri provvedimenti - i cosiddetti collegati - per integrare e perfezionare gli interventi di crescita e sviluppo. I collegati sopravvivono ancora oggi e, anzi, anche la recente [Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza](#) ha elencato altri sei provvedimenti da considerare tali.

Nel presente *dossier* abbiamo comunque ritenuto di monitorare i due strumenti finanziari più "contigui" degli ultimi mesi:

1. la cosiddetta "manovrina": decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120: *Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137;
2. la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inizialmente era stato monitorato anche il cosiddetto decreto-legge "enti locali" :31 ottobre 2013, n. 126: *Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio*: come è noto, il Governo ha rinunciato alla sua conversione. Si veda, al riguardo, il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2013.

Per ognuna di queste leggi è stata predisposta una tabella riepilogativa dei provvedimenti da adottare per dare attuazione alle leggi medesime.

**TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL  
DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120<sup>1</sup>:  
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica  
nonché in materia di immigrazione**

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1, co. 2	Ministro dell'interno, previa intesa con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati <sup>2</sup>
Art. 1, co. 2-bis	Ministro dell'interno	<b>Entro il 31 marzo 2014</b>	Relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate finalizzate a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale ai sensi del comma 2 <sup>3</sup> dell'articolo 1, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 <sup>4</sup>
Art. 1, co. 4-ter <sup>5</sup>	Ministero dell'economia e delle finanze	<b>A decorrere dall'anno 2013</b>	Autorizzazione ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP <sup>6</sup> il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento all'Istituto ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 <sup>7</sup>
Art. 2, co. 5, lett. a), Cpv. 2-ter	Ministro dell'interno, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali		Decreto che individua i comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013

<sup>1</sup> Decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

<sup>2</sup> Nella ripartizione si tiene conto anche delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa.

<sup>3</sup> Il comma 2 recita che *al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

<sup>4</sup> Decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>5</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 17, co. 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>6</sup> Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti.

<sup>7</sup> Del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'erogazione è concessa qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 17.

**TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014<sup>8</sup>**

**Legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

<b>FONTE Art. 1</b>	<b>ORGANO</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>
Co. 8  Settimo periodo	Ministro per la coesione territoriale	<b>Entro il 15 settembre di ciascun anno</b>	Comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
Co. 8  Ottavo periodo	Ministro per la coesione territoriale	<b>Entro il 10 settembre di ciascun anno</b>	Presenta al CIPE una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati.
Co. 8  Nono periodo	Ministro dell'economia e delle finanze		Adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale
Co. 12	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Semestrale	Presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 12 <sup>9</sup> .
co. 15	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale <sup>10</sup>		Sottoscrizione di accordi di programma-quadro <sup>11</sup> per l'attuazione degli interventi individuati dal comma 14 <sup>12</sup>
co. 17	Ministro per la coesione territoriale	<b>Entro il 30 settembre di ciascun anno</b>	Presenta al CIPE i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al co. 13.

<sup>8</sup> Si veda l'atto Senato n. 1120 e l'atto Camera n. 1865.

<sup>9</sup> Si tratta dell'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi.

<sup>10</sup> Che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 2, co. 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>12</sup> Si tratta del finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del paese (in particolare riguardanti il servizio di trasporto pubblico locale).

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 18	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per la coesione territoriale, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Decreto che definisce criteri e modalità per l'attuazione della disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse.
Co. 22 Secondo periodo	Governo		Promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal medesimo comma 22 con il mercato interno dell'Unione europea <sup>13</sup> .
Co. 22 Settimo periodo	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>1° marzo 2014</b>  <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che definisce le modalità attuative del comma 22 ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.
Co. 30	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che riassegna le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 <sup>14</sup> .
Co. 39	Ministro della difesa		Riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare <sup>15</sup> .
Co. 46 <sup>16</sup>	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di natura non regolamentare che stabilisce criteri e modalità con cui possono essere garantiti dallo Stato gli acquisti dei titoli emessi ai sensi della legge n. 130 del 1999.

<sup>13</sup> Si tratta dell'incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi.

<sup>14</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 3 sono autorizzati due contributi ventennali di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

<sup>15</sup> Recita il comma 1 dell'articolo 536 che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale.

<sup>16</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, co. 8-*quater* del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 48, lett. b)	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazione ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia.
Co. 48, lett. c)	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro con delega alle politiche giovanili e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	<b>1° aprile 2014</b> <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Uno o più decreti di natura non regolamentare che stabiliscono le norme di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello stato e per l'incremento della dotazione del fondo.
Co. 52 <sup>17</sup>	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico		Decreto che definisce le modalità attuative del comma 8- <i>quater</i> e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate.
Co. 54	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa		Decreto che definisce misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti
Co. 58	Ministro dello sviluppo economico	<b>30 giugno 2014</b> <i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57 <sup>18</sup> .

<sup>17</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

<sup>18</sup> I commi 56 e 57 riguardano l'istituzione di un fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Il comma 57 indica i destinatari dell'erogazione delle risorse del fondo.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 60	Ministro dello sviluppo economico		Decreto che definisce criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.
Co. 67	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato	<b>1° maggio 2014</b> <i>Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto con il quale sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66 sulla gestione dei conti correnti dedicati
Co. 81	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che riassegna, in caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.
Co. 82	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	<b>31 gennaio 2014</b> <i>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 81.
Co. 84	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata	<b>Entro il 31 marzo 2014</b>	Decreto che definisce, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi <i>standard</i> dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi <sup>19</sup> .
Co. 88	CIPE, su proposta Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	<b>31 gennaio 2014</b> <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Delibera che individua gli interventi da revocare in materia di realizzazione di linee tramviarie e metropolitane.
Co. 89	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che ripartisce le risorse stanziare per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.
Co. 90	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		Stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi per il perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale.

<sup>19</sup> Nella determinazione del costo *standard* per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 94	Presidente del Consiglio dei ministri	<b>30 giugno 2014</b> <i>Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che trasferisce le funzioni di cui al comma 94, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino al 30 giugno 2014, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
Co. 101 <sup>20</sup>	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze <sup>21</sup>		Decreto che revoca e rifinalizza finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento Expo 2015.
Co. 106 <sup>22</sup>	CIPE, su proposta Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro dell'economia e delle finanze		Delibera con la quale viene disposta l'assegnazione della quota (limite di 100 milioni annui) sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.
Co. 111 Secondo periodo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<b>Entro il 1° marzo 2014</b>	Verifica la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone, e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti.
Co. 111 Quinto periodo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<b>Entro il mese di settembre, a decorrere dal 2014</b>	Presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.
Co. 112	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che approva il piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani <sup>23</sup> .

<sup>20</sup> In realtà, il riferimento normativo è l'articolo 46-ter, co. 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

<sup>21</sup> Su richiesta del Commissario unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati.

<sup>22</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 60, co. 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>23</sup> Il piano individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 113	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che approva il piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 <sup>24</sup> .
Co. 114	Ministero dello sviluppo economico	<b>1° aprile 2014</b> <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che individua le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al medesimo comma 114.
Co. 121	CIPE, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile		Delibera che assegna risorse destinate ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009 e stabilisce le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati.
Co. 128	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL	<b>Con effetto dal 1° gennaio 2014</b>	Decreto che stabilisce la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Co. 129	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 128 <sup>25</sup> .
Co. 153	Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<b>1° aprile 2014</b> <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Definizione di condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico.
co. 174 <sup>26</sup>	Ministro dell'economia e delle finanze	La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.	Decreto che definisce le modalità con le quali il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione.

<sup>24</sup> Il piano individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.

<sup>25</sup> Il comma 128 disciplina, fra l'altro, l'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

<sup>26</sup> Il riferimento normativo in realtà è l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 180	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto <sup>27</sup> che determina le modalità e i criteri di utilizzo del fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.
Co. 185, lett. d) <sup>28</sup>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che sospende l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali.
Co. 193	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che disciplina l'eventuale trasferimento di risorse e consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente.
Co. 196	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che definisce le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197 <sup>29</sup> .
Co. 201	Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo per i nuovi nati, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.
Co. 207	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Decreto che stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria.
Co. 209	Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'interno	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato <sup>30</sup> .

<sup>27</sup> Da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

<sup>28</sup> Il riferimento normativo in realtà è l'articolo 3, comma 19-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

<sup>29</sup> Si tratta delle varie decorrenze in materia di trattamenti pensionistici.

<sup>30</sup> Si tratta dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 212	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Decreto che stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.
Co. 215	Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	<b>1° aprile 2014</b> <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto di natura non regolamentare che stabilisce le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.
Co. 216	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che determina una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti» <sup>31 32</sup> .
Co. 219, lett. c)	Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Possibilità di erogazione <sup>33</sup> ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea.
Co. 219, lett. d)	Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Possibilità di erogazione alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo.

<sup>31</sup> La sperimentazione è disciplinata dall'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il programma carta acquisti, è disciplinato dall'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

<sup>32</sup> Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma "carta acquisti", nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione.

<sup>33</sup> L'importo dell'anticipazione non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 229  Primo periodo	Ministro della salute <sup>34</sup>	<b>1° marzo 2014</b>  <i>Entro due mesi dalla data di entrata in vigo- re della legge</i>	Decreto che prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo <i>screening</i> neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche e-reditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.
Co. 229  Secondo periodo	Ministro della salute	<b>1° aprile 2014</b>  <i>Entro tre mesi dalla data di entrata in vigo- re della legge</i>	Definizione dell'elenco delle patologie <sup>35</sup> .
Co. 231 <sup>36</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di Ministro della salute e di Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	<b>Entro il 30 giugno 2014</b>	Decreto che stabilisce i contenuti dell'ANA (Anagrafe nazionale degli assistiti), il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali <sup>37</sup> , il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali.
Co. 234 <sup>38</sup>	Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano		Stabilisce il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Co. 245	Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato		Assicura il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca.

<sup>34</sup> Sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>35</sup> Sono le patologie di cui al primo periodo del medesimo comma 229, indicate in relazione all'adempimento di cui al comma 229, primo periodo.

<sup>36</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 62-ter, co. 7, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

<sup>37</sup> Il piano deve essere completato entro il 30 giugno 2015.

<sup>38</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 246	Governo		Trasmette alle Camere lo schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con autorità dell'UE, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari. Lo schema è corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire.
Co. 261	Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria <sup>39</sup>	<b>Entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio</b>	Decreto che definisce, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.
Co. 270	Ministro della difesa		Decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, con i quali si provvede alla ripartizione del Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Programma di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri".
Co. 273 Secondo periodo	Presidenza del Consiglio dei ministri	<b>Prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014</b>	Trasmette ai competenti organi parlamentari una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.
Co. 273 Ultimo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta Ministro degli affari esteri formulata di concerto con Ministro per gli affari europei		Decreto che ripartisce le risorse tra i Ministeri interessati le risorse del fondo istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per iniziative connesse al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'unione europea
Co. 292	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>1° marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del MPAF 26 febbraio 2002 <sup>40</sup> .

<sup>39</sup> Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

<sup>40</sup> Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 297	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali		Decreto che ripartisce la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale.
Co. 302	Ministro dell'economia e delle finanze	<b>31 gennaio 2014</b> <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Unico decreto che ripartisce le risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla legge di stabilità
Co. 303	Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, sentiti Ministro dell'interno e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti <sup>41</sup>		Decreto che approva i criteri in base ai quali sono amministrati, da parte dell'Istituto per il credito sportivo, gli importi attribuiti al Fondo di garanzia di cui all'art. 90, co. 12, della legge n. 289 del 2002.
Co. 310	Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati <sup>42</sup> , previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome		Decreto che disciplina il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al Portale NORMATTIVA, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali <sup>43</sup> .
Co. 313	Governo	<b>Entro il 30 aprile di ogni anno</b>	Riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione sui risultati raggiunti nella attuazione dei progetti <i>Normattiva</i> e <i>x-leges</i> e sulle loro prospettive di sviluppo.
Co. 319	Ministro per la coesione territoriale, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Sottopone al CIPE il piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica nell'isola di Lampedusa <sup>44</sup> .

<sup>41</sup> Previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>42</sup> Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività.

<sup>43</sup> Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

<sup>44</sup> Il piano è presentato dal comune di Lampedusa e Linosa al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 324	Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico	<b>1° aprile 2014</b> <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che stabilisce le modalità attuative del medesimo comma 324 che estende il beneficio in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali.
Co. 326 <sup>45</sup>	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>Entro il 28 febbraio 2014</b>	Decreto che individua le fondazioni lirico-sinfoniche che, possono dotarsi di forme organizzative speciali.
Co. 332	Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata		Decreto con il quale si provvede alla distribuzione dell'incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
Co. 339	Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano		Decreto <sup>46</sup> che ripartisce annualmente tra le regioni le risorse a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Co. 344 <sup>47</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro della giustizia		Decreto che ripartisce quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria <sup>48</sup> , nonché per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari.
Co. 377	Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro della salute		Decreto che ripartisce l'importo stanziato dal medesimo comma 377 tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali.
Co. 382	Governo, su proposta di Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>31 dicembre 2014</b> <i>Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Adotta un regolamento <sup>49</sup> al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 <sup>50</sup> .

<sup>45</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 11, co. 19-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

<sup>46</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

<sup>47</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 37, co. 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>48</sup> Per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

<sup>49</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>50</sup> Il comma 383 elenca i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'adozione del regolamento. Ai sensi del comma 385, sullo schema di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 383	Su proposta Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari	Revisione triennale	Previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale <sup>51</sup> .
Co. 391	Governo, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di gestione del risparmio <sup>52</sup>	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Definisce un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.
Co. 393	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	<b>11 gennaio 2014</b> <i>Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto con cui vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
Co. 400, lett. b), n. 2) <sup>53</sup>	Ministero dell'interno		Decreto che stabilisce l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore.
Co. 400, lett. m)	Ministro dell'interno	<b>Entro il 31 gennaio 2014</b>	Decreto non avente natura regolamentare che determina i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose.
Co. 403	Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia		Decreto che definisce, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge.
Co. 405	Ministro dell'economia e delle finanze	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che ridetermina nei limiti di cui al comma 405, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

<sup>51</sup> La previsione dettagliata sarà contenuta nel regolamento da adottare ai sensi del comma 382.

<sup>52</sup> Società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

<sup>53</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 419	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	<b>1° aprile 2014</b> <i>Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che predispone un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> .
Co. 425	Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano		Decreto di natura non regolamentare che individua i criteri in possesso dei medici per essere dichiarati idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate.
Co. 426	Ministero della salute, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA		Determina a saldi invariati l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale.
Co. 427 Secondo periodo	Il Commissario straordinario di cui al comma 2 dell'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013	<b>Annuale</b>	Riferisce con apposita relazione annuale alle Camere in ordine allo stato di adozione delle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi.
Co. 427 Terzo periodo	Su proposta Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Emana uno o più regolamenti <sup>54</sup> , comprendenti misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel PRA e nell'archivio nazionale dei veicoli <sup>55</sup> .
Co. 428	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che provvede alla riduzione delle somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi <sup>56</sup> .
Co. 430	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia	<b>Entro il 15 gennaio 2015</b>	Decreto che dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate.

<sup>54</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

<sup>55</sup> Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

<sup>56</sup> Qualora si verifici uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo del comma.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 435	Presidente del Consiglio dei ministri		Decreto che stabilisce le modalità di utilizzo delle somme derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Co. 437	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'economia e delle finanze		Uno o più decreti che individuano idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Co. 447	Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio	<b>31 gennaio 2014</b>  <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto dirigenziale che definisce le modalità dell'alienazione dei veicoli <sup>57</sup> e delle attività ad essa funzionali e connesse.
Co. 467	Ministro dell'interno, di concerto con Ministri competenti per materia		Decreto che destina, in misura non superiore al 50 per cento, esclusivamente per l'anno 2014, le somme di cui all'articolo 2, co. 7, lett. a) e b) del decreto-legge n. 143 del 2008 ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Co. 467	Ministero della giustizia, di concerto con Ministri competenti per materia		Decreto che destina, in misura non superiore al 50 per cento, esclusivamente per l'anno 2014, le somme di cui all'articolo 2, co. 7, lett. a) e b) del decreto-legge n. 143 del 2008 ad alimentare i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Co. 468	Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e Ministro dell'economia e delle finanze, nonché di Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni		Decreto che autorizza le assunzioni di cui al comma 464 che possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate.

<sup>57</sup> L'alienazione dei veicoli è disciplinata dai commi 444 e seguenti.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 470	Ministero dell'economia e delle finanze		Provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 e, con propri decreti, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, provvede mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo del medesimo comma 470.
Co. 508	Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati	<b>2 marzo 2014</b> <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge<sup>58</sup></i>	Decreto che stabilisce le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
Co. 516	Ministero dell'economia e delle finanze		Definizione dei criteri in base ai quali è ripartito il contributo in caso di mancata intesa fra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>59</sup>
Co. 523	Ministero dell'economia e delle finanze	<b>28 febbraio 2014</b>	Decreto che recepisce accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente.
Co. 527	Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che recepisce il riparto degli importi per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma indicati nella tabella di cui al comma 526.
Co. 533	Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali	<b>Entro il 31 gennaio 2014</b>	Decreto che ridetermina l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni e garantisce che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
Co. 536	Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali	<b>31 gennaio 2014</b> <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che stabilisce il riparto degli spazi finanziari tra i singoli comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.
Co. 542 <sup>60</sup>	Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata	<b>30 aprile 2014</b>	Decreto che attribuisce gli spazi finanziari ai comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che presentino un saldo obiettivo positivo.

<sup>58</sup> In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 335, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

<sup>59</sup> L'intesa deve avvenire entro il 30 giugno 2014.

<sup>60</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 548	Ministero dell'economia e delle finanze	<b>Entro il 28 febbraio 2014</b>	Decreto che individua, per ciascuno ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno <sup>61</sup> .
Co. 558, lett. b) <sup>62</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata	<b>Entro il 30 giugno 2014</b>	Decreto che modifica la percentuale di cui al primo periodo del comma 7, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati.
Co. 570	Governo		Promuove intese, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, con le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale <sup>63</sup> .
Co. 575	Non specificato	<b>Entro il 31 gennaio 2014</b> <sup>64</sup>	Sono adottati provvedimenti normativi <sup>65</sup> di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate.
Co. 577	Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta Ministro dell'economia e delle finanze	<b>31 gennaio 2014</b> <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che stabilisce le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori ai valori indicati nelle lettere a) e b) del comma.
Co. 578	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che può rideterminare e ridurre gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>61</sup> Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

<sup>62</sup> In realtà il riferimento normativo l'articolo 76, co. 7, quarto periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

<sup>63</sup> Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

<sup>64</sup> Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

<sup>65</sup> Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 580	Ministero dell'economia e delle finanze		Effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla legge di stabilità 2014.
Co. 580	Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che procede alla rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 578.
Co. 585	Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia		Uno o più decreti con i quali vengono disciplinati <sup>66</sup> i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione del comma 584 <sup>67</sup> .
Co. 599	Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale	<b>2 marzo 2014</b>  <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i>	Decreto che determina le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
Co. 599	Ministero dell'economia e delle finanze		Stipula le convenzioni di cui al comma 599 senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.
Co. 600 <sup>68</sup>	Ministro della giustizia di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto, avente natura non regolamentare, che stabilisce le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis <sup>69</sup> .
Co. 601 <sup>70</sup>	Ministro della giustizia di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto, avente natura non regolamentare che stabilisce le modalità di versamento del contributo <sup>71</sup> di cui all'ultimo comma.
Co. 602 <sup>72</sup>	Ministro della giustizia, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di natura non regolamentare con il quale sono stabilite le modalità di versamento del contributo per le spese di concorso.
Co. 603 <sup>73</sup>	Ministro della giustizia di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto, avente natura non regolamentare che stabilisce le modalità di versamento del contributo di cui al comma 4-bis.

<sup>66</sup> in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento».

<sup>67</sup> Ai sensi del comma 394, il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani.

<sup>68</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 46, comma 13-ter, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>69</sup> Il comma 13-bis stabilisce che le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

<sup>70</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003.

<sup>71</sup> Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

<sup>72</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358.

<sup>73</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 611, lett. d) <sup>74</sup>	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che modifica l'importo di 500.000 euro, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti.
Co. 667	Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concer- to con Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Confer- enza Stato-città ed autonomie locali	<b>30 giugno 2014</b>  <i>Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigo- re della legge</i>	Regolamento <sup>75</sup> con il quale sono sta- bilite criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misu- razione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.
Co. 688	Direttore generale del Dipar- timento delle finanze del Mini- stero dell'economia e delle fi- nanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rap- presentative dei comuni		Decreto che stabilisce le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente.
Co. 689	Direttore generale del Dipar- timento delle finanze del Mini- stero dell'economia e delle fi- nanze, di concerto con il diret- tore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazio- nale dei comuni italiani		Uno o più decreti che stabiliscono le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplifica- zione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pa- gamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
Co. 711	Ministero dell'interno, di con- certo con Ministero dell'eco- nomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali	<b>31 gennaio 2014</b>  <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigo- re della legge</i>	Decreto che ripartisce il contributo di cui al comma 711 tra i comuni inte- ressati, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicati dal Dipartimento delle finanze.
Co. 719	Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che approva le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione per l'anno 2013 che gli enti non commerciali devono presentare <sup>76</sup> .

<sup>74</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 17, co. 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

<sup>75</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>76</sup> Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiara-  
zione per l'anno 2012.

FONTE Art. 1	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 730 <sup>77</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali	<b>Entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi</b> <sup>78</sup>	Decreto che stabilisce i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del Fondo stesso sulla base dei fabbisogni <i>standard</i> approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale <sup>79</sup> .
Co. 731	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell'interno	<b>28 febbraio 2014</b>	Decreto che stabilisce la quota del contributo di spettanza di ciascun comune.


<sup>77</sup> In realtà il riferimento normativo è il comma 380-ter, lett. b), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

<sup>78</sup> In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i quindici giorni successivi.

<sup>79</sup> Con il medesimo decreto può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale e le modalità di versamento al bilancio dello Stato.

**XVII legislatura**

**Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO**



**Ultimi fascicoli pubblicati in questa collana editoriale**

*(disponibili anche sul sito internet del Senato)*

**N. XVI - XVII. Manovra di bilancio 2014.**

**N. XV - XVII. Provvedimenti previsti dall' A. S. n. 1061: Istituzione del marchio "Italian Quality"**

**N. XIV - XVII. Adempimenti previsti dal "decreto istruzione".**

**N. XIII - XVII. Nota breve sul "decreto IMU".**

**N. XII - XVII. Agenda digitale italiana. (Parte II)**

**N. XI - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte II (modifiche apportate nell'iter parlamentare)**

**N. X - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte I**

**N. IX - XVII. Agenda digitale italiana. (Parte I - Primi provvedimenti attuativi)**

**N. VIII - XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore)**

**N. VII - XVII. Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Adempimenti nella relazione Governo-Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge)**

**N. VI - XVII. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 maggio 2013.**

**N. V - XVII. La riorganizzazione delle Agenzie fiscali.**

**N. IV - XVII. Dalla legge comunitaria alla legge europea e di delegazione europea.**

**N. III - XVI. Legge 28 giugno 2012, n. 112: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore)**

**N. II - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.**

**N. I - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**

**Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi**

**Capo ufficio: Anna Rita Lorusso 06 6706 2124 e-mail [annarita.lorusso@senato.it](mailto:annarita.lorusso@senato.it)**

**Segreteria: 06 6706 3437**